

5.49 REITERAZIONE DELL'ORIGINARIA ISTANZA D'ACCESSO PRECEDENTEMENTE RESPINTA — POSSIBILITÀ PER L'AMMINISTRAZIONE DI CONFERMARE CON DECISIONE NON AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE LA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE NEGATIVA - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO D'ACCESSO NEL TERMINE - NON CONSENTE LA REITERABILITÀ DELL'ISTANZA E LA CONSEGUENTE IMPUGNAZIONE DEL SUCCESSIVO DINIEGO, LADDOVE A QUESTO POSSA RICONOSCERSI CARATTERE MERAMENTE CONFERMATIVO DEL PRIMO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

Il Sig. il 26/6/2017 presentava istanza di accesso al Ministero dell'Ambiente a documenti sulla cui base era stato erogato a soggetti privati un finanziamento pubblico.

In particolare, l'istante chiedeva l'accesso ai seguenti documenti: rapporti intercorsi tra il Ministero e la società S.p.A. in relazione al "*bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane*".

Deduceva di essere stato dipendente della, di essere stato parte di un contenzioso con la società e di voler valutare alcune situazioni giuridiche.

Il 13/9/2017 l'Amministrazione, dopo aver notificato al controinteressato S.p.A., l'istanza di accesso, accoglieva la stessa specificando che "*dagli atti trasmessi in copia verranno espunti i riferimenti ai dati personali delle persone fisiche coinvolte nonché i riferimenti tecnologici che configurano ipotesi di proprietà intellettuale*".

Il 18/9/2017 lo chiedeva se vi fossero documenti per i quali l'accesso è stato negato e, inoltre, chiedeva copia dell'opposizione del controinteressato.

Il 4/10/2017, l'Amministrazione ribadiva che alcuni documenti erano sottratti all'accesso e segnatamente i time-sheets e la relazione tecnica finale e altri documenti tecnici che determinerebbero la lesione degli interessi economici e commerciali della società contro-interessata, negando l'accesso all'atto di opposizione del controinteressato.

Il 13/10/2017 lo contestava il diniego parziale evidenziando: quanto ai dati personali che i dati personali contenuti nei time-sheet fossero "comuni" (solo nome e cognome) e in quanto tali non sottraibili all'accesso e che comunque la richiesta era rivolta ai time-sheet resi anonimi dell'espunzione

dei nominativi (indicati solo nell'intestazione, ciò che rende l'espunzione assai semplice); quanto al diniego all'invio dell'atto di opposizione del controinteressato evidenziava che esso si poneva in contrasto con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione e con le norme in materia di accesso agli atti essendo stata trasmessa al controinteressato copia integrale dell'istanza di accesso.

Avverso il rigetto parziale sull'istanza il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego parziale opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che l'istanza d'accesso è stata presentata anche ai sensi del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, ma nell'istanza è stata fatta precisazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso all'accesso richiesto e vi è una posizione differenziata e legittimante ad accedere alla documentazione richiesta.

Pertanto, la scrivente dichiara la propria competenza ad esaminare il presente gravame, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Passando all'esame della presente vicenda, il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Parte ricorrente non ha impugnato il provvedimento di diniego parziale del 13 settembre 2017.

L'Amministrazione ha ribadito il provvedimento di rigetto parziale il 4.10.2017.

La Commissione avrebbe dovuto essere adita non oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di rigetto parziale; termine previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

Si ricordi, in particolare, che per l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: *"Il carattere decadenziale del termine reca in sé che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo"* ed inoltre *"Qualora il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a confermare - con decisione non autonomamente impugnabile - la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza"* (C. di S., A. P., 20.04.2006, n. 7).

Quanto alla richiesta di accesso alle controdeduzioni della S.p.A., formulata in data 18/9/2017 e rigettata il 4.10.2017, la Commissione ritiene che parte ricorrente vanti un interesse ad accedere alla stessa, in quanto attinente al contraddittorio.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte irricevibile per tardività ed in parte lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso del 18 settembre 2017 nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 novembre 2017)

5.50 ACCESSO AD INFORMAZIONI AMBIENTALI – NOZIONE DI «INFORMAZIONE AMBIENTALE» - DEVE CONSIDERARSI INFORMAZIONE AMBIENTALE QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI MA ANCHE IN ATTI ENDO-PROCEDIMENTALI (LETTERE, RELAZIONI, NASTRI, VIDEO, PARERI ETC.) CHE ABBIANO ATTINENZA CON L'AMBIENTE, INTENDENDO CON CIÒ SIA LO STATO DELL'AMBIENTE SIA LE ATTIVITÀ, I PROVVEDIMENTI ED LE DECISIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE ABBIANO UN QUALCHE EFFETTO SULL'AMBIENTE. «INFORMAZIONE AMBIENTALE» È UNA NOZIONE MOLTO AMPIA CHE COMPRENDE QUALSIASI INFORMAZIONE DISPONIBILE CONCERNENTE LO STATO DEGLI ELEMENTI DELL'AMBIENTE E FATTORI QUALI, L'ENERGIA CHE INCIDONO O POSSONO INCIDERE SUGLI ELEMENTI DELL'AMBIENTE.

Ricorrente: Legambiente

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di e

FATTO

L'Associazione ambientalista Legambiente, portatrice di interessi pubblici e privati, con nota PEC dell'11/9/2017 formulava istanza di accesso avente oggetto "autorizzazione al taglio di tre lampioni della passeggiata delle mura fra il baluardo e baluardo per fare posto alle strutture necessarie al prossimo concerto dei" alla Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di e

L'amministrazione non dava risposta nel termine di trenta giorni.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

E' pervenuta il 13/11/2017 memoria della Soprintendenza, che ha dedotto di aver negato l'accesso perché la richiesta non è motivata e non perché non attiene all'ambiente, ma a interventi tecnici relativi ad impianti di illuminazione della città sottoposti a vincolo.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Commissione ritiene la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che l'associazione ambientalista è portatrice di interessi pubblici e privati.

Peraltro, l'accesso attiene ad informazioni ambientali, per le quali il D.Lgs. 195 del 19 agosto 2005, che ha recepito la direttiva europea 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale abrogando la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 39 del 1997, stabilisce una legittimazione molto ampia.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, invero, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale "prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241".

Il nostro ordinamento considera informazione ambientale qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

«Informazione ambientale» è una nozione molto ampia che comprende qualsiasi informazione disponibile concernente lo stato degli elementi dell'ambiente e fattori quali, l'energia che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 novembre 2017)

**5.51 ACCESSO DEL CITTADINO RESIDENTE AGLI ATTI DEL PROPRIO COMUNE –
ACCESSIBILITÀ TOTALE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000 –
RICONOSCIBILITÀ DEL DIRITTO D’ACCESSO EX ART. 10 DEL TUEL ANCHE AD UN
MOVIMENTO POLITICO AVENTE SEDE NEL COMUNE ACCEDUTO**

Ricorrente: in qualità di portavoce del movimento politico-

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

L’avv., cittadino residente nel Comune di e portavoce comunale per il Comune di del Movimento Politico - ha presentato, in data 18 ottobre 2017, formale istanza di accesso agli atti rivolta al Comune di ..., in cui risiede.

L’istante, nella sua qualità, richiedeva in particolare di accedere alle *“procedure di aggiudicazione seguite per l’assegnazione dell’immobile confiscato sito in denominato “Centro di Accoglienza”, con particolare riguardo alla procedura di assegnazione seguita, ad ogni eventuale ordinanza e/o determinazione sindacale o dirigenziale di assegnazione, alla verifica dei requisiti dell’assegnatario per svolgere le mansioni sociali per cui l’immobile è stato assegnato al Comune di, alle condizioni stesse di assegnazione”*.

Riferisce il ricorrente che l’immobile in oggetto, confiscato per reati di criminalità organizzata, è stato assegnato al Comune di e l’intero complesso doveva essere destinato a centro di accoglienza per donne vittime di violenza. A tal fine è stata effettuata gara ad evidenza pubblica che si è conclusa senza assegnazione alcuna ma, allo stato, l’immobile risulta occupato da persone sconosciute senza che sia stata data attuazione alla destinazione vincolata dello stesso, secondo quanto noto all’istante.

L’avv., pertanto, motivava l’istanza con la necessità di verificare *“la destinazione del bene, acquisito al patrimonio del Comune (e da qui la necessità di verificare il suo corretto utilizzo), ma anche con riguardo al fatto che per la custodia dello stesso sono state destinate somme pubbliche per servizio di vigilanza (come deciso dall’ordinanza sindacale sopra richiamata), ciò che impone di verificare i criteri di spesa seguiti ai fini della valutazione del rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell’amministrazione”*.

Evidenziava l’interesse del movimento politico rappresentato, avente sede nel medesimo Comune, ad accedere ex art. 10 del d.lgs. 267/2000 alla documentazione richiesta richiamando, altresì, la giurisprudenza amministrativa relativa alla legittimazione all’accesso dei movimenti politici.

L’amministrazione adita negava l’accesso con provvedimento del 30 ottobre 2017 deducendo che l’istanza appariva volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione nonché avente ad oggetto dati che richiederebbero una elaborazione da parte della amministrazione adita.

Avverso tale provvedimento l'avv. nq. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale in primis ha eccepito l'incompetenza della Commissione per l'accesso poiché, trattandosi di atti di una amministrazione comunale, il ricorrente avrebbe dovuto adire il Difensore Civico. In via secondaria il Sindaco di ha dedotto un difetto di legittimazione in capo all'avv. essendo il medesimo un mero portavoce comunale del gruppo del Movimento Politico - e non essendo munito di specifica procura alla presentazione dell'istanza d'accesso e del successivo ricorso. Nel merito insisteva per il rigetto del ricorso presentato anche sulla considerazione che *“a mente dell'art. 10. c.1, del D. L. 267/2000 non sono ostensibili, per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione pregiudicherebbe il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”*.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di amministrazione comunale.

A tale specifico riguardo la Commissione evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni locali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico nella Regione - a livello regionale, provinciale e comunale - affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Relativamente alla eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'avv. la Commissione osserva che lo stesso è cittadino residente nel Comune di e come tale ha diritto ad accedere agli atti del medesimo comune: ai sensi dell'art. 10 del TUEL il legislatore, al fine di favorire la massima trasparenza dell'attività amministrazione comunale, ha previsto l'accessibilità di tutti i documenti dell'ente al cittadino residente senza necessità di motivarne la richiesta al fine della valutazione dell'interesse sotteso. Egli, poi, in qualità di portavoce, si pone come esponente – ai fini dell'accesso - dei cittadini residenti appartenenti al movimento politico di cui fa parte.

Infatti il diritto d'accesso ex art. 10 del TUEL deve essere riconosciuto anche ad un movimento politico avente sede nel Comune acceduto: in questo senso è l'indirizzo della scrivente Commissione nonché del Difensore Civico che hanno ritenuto legittimo l'accesso agli atti di un comune da parte di un circolo politico, espressione diretta di un movimento politico nazionale e locale che si identifica pienamente tra i soggetti privati portatori di interessi diffusi.

Inoltre la Commissione rileva che il ricorrente, ad abundantiam, ha debitamente motivato la richiesta di accesso presentata, esplicitando dettagliatamente l'interesse sotteso all'istanza e il nesso strumentale tra lo stesso e la documentazione richiesta.

I documenti richiesti, inoltre, non appaiono rientrare in alcuna delle categorie oggetto di esclusione ex art. 24 legge 241/90.

Quanto al richiamo, operato in sede di memoria difensiva, al comma 1 dell'art. 10 del TUEL la Commissione, chiamata a valutare la legittimità del diniego opposto, osserva che nel provvedimento di rigetto non è stato fatto alcun richiamo a tale norma, né il diniego è stato fondato su alcuna *“temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco”* di esclusione dall'accesso per motivi di riservatezza.

Ad ogni buon conto qualora nella documentazione oggetto di interesse dovessero essere presenti dati personali (quali nomi e cognomi, indirizzi e simili) questi ultimi potranno essere oggetto di oscuramento per tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2017)

5.52 ACCESSO A DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE RICHIESTE DI COMPATIBILITÀ TERRITORIALE NEL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ACCEDENTE – ACCESSO AMBIENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa civile - Comitato Tecnico

FATTO

Il sig., cittadino residente ad (.....) ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Comitato Tecnico dei Vigili del Fuoco, avente ad oggetto la *“documentazione completa relativa alle richieste di compatibilità territoriale nel comune di dal 2000 alla data odierna”*.

Qualificava la propria istanza quale richiesta di accesso alle informazioni ambientali ex Dlgs 195/2005. L'amministrazione adita rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *“il D.lgs. n. 105/2015 all'art. 23 comma 4, rubricato “informazioni al pubblico e accesso all'informazione”, prevede che per gli stabilimenti di soglia superiore (art. 3 comma 1 lett. c D.lgs. 105/15) il CTR provveda a rendere accessibili unicamente, su richiesta, al pubblico, l'elenco delle sostanze pericolose ed il rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del D.lgs. medesimo, informazioni di natura ambientale che peraltro questo ufficio sta già predisponendo in riscontro alla sua precedente richiesta acquisita al prot. del 23/08/2017”*.

Secondo l'amministrazione adita, pertanto, il dato letterale della norma non includerebbe i pareri tecnici di compatibilità territoriale rilasciati dal CTR, su istanza del Comune di, quale ausilio nell'ambito dei procedimenti amministrativi dell'autorità comunale richiedente, e pertanto gli stessi non rientrano nelle informazioni che il CTR deve rendere accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 105/15.

Il sig., eccependo una interpretazione distorta e decontestualizzata della predetta norma ha adito nei termini la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che la speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva. Quanto all'individuazione delle informazioni

accessibili il nostro ordinamento considera “informazione ambientale” qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

La documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile come “informazione ambientale” ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005 ed il ricorso presentato appare meritevole di essere accolto sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo l'art. 23 comma 2 del dlgs 105/2015 recita: “ Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195” confermando la generale accessibilità delle informazioni ambientali.

Con riferimento, poi, alla motivazione del provvedimento di diniego - e alla interpretazione dell'art. 23 comma 4 del Dlgs. 105/2015 - la Commissione condivide le osservazioni della parte ricorrente: la predetta norma non prevede che il CTR provveda a rendere accessibili *unicamente* (...) l'elenco delle sostanze pericolose ed il rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del d.lgs. - così come riportato dall'amministrazione. Il comma 4 prevede soltanto che: “Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede affinché l'inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta, al pubblico”.

I casi di esclusione del diritto di accesso nella materia de qua sono espressamente previsti dall'art. 5 del Dlgs 195/2005 richiamato, a tal fine, dall'art. 23 comma 3 del Dlgs 105/2015 che dispone che “la divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195”. Orbene nel predetto articolo 5 non si rinvencono ipotesi di esclusione dall'accesso applicabili al caso de quo, né l'amministrazione adita ne ha indicata alcuna a giustificazione del diniego opposto.

Poiché pertanto non sussistono ragioni di esclusioni dall'accesso della “documentazione completa relativa alle richieste di compatibilità territoriale” e poiché non è stato contestato che tale documentazione sia detenuta dal CTR dei Vigili del Fuoco, quest'ultimo dovrà renderla accessibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2017)

5.53 ACCESSO DEL SINDACATO A DOCUMENTAZIONE INERENTE LO STRAORDINARIO EMERGENTE, CAMBI TURNO, PRESENZE ESTERNE, REPERIBILITÀ, ORE DI SERVIZIO NOTTURNO – ACCESSIBILITÀ

Ricorrente: Sindacato

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il sig., in qualità di segretario generale del Sindacato, ha presentato un'istanza d'accesso datata 21 settembre 2017 rivolta al Questore di chiedendo l'ostensione di tutta la documentazione inerente lo straordinario emergente, cambi turno, presenze esterne, reperibilità, ore di servizio notturno effettuato dall'U.P.G.S.P. della Questura di dal mese di gennaio c.a.. Motivava l'istanza con la necessità di accertare e verificare l'equità e l'imparzialità della distribuzione dei carichi di lavoro che gravano sul personale anche attraverso il ricorso dell'istituto dello straordinario "emergente".

L'amministrazione adita emetteva un provvedimento datato 26 settembre 2017 nel quale rappresentava che tutte le sigle sindacali hanno avuto accesso ai dati richiesti (relativi a gennaio - giugno 2017) nelle giornate dell'11 e del 22 agosto in sede di Confronto Semestrale e che i dati relativi ai mesi residui verranno resi accessibili nella prossima Verifica Semestrale di novembre 2017 e in sede di Confronto Semestrale nel gennaio 2018.

Il sig. - eccependo che il Sindacato non è stato convocato per le date in cui si è tenuto il confronto sindacale e, pertanto, non ha potuto accedere alla documentazione richiesta - ha adito, nei termini, la Commissione affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva in via preliminare che, per quanto attiene alla legittimazione del sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A., per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie i documenti richiesti appaiono inerire alle prerogative del sindacato in quanto tale e finalizzati alla salvaguardia di uno degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro quale l'orario di lavoro applicato anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali.

Pertanto, preso atto del fatto che il ricorrente non ha potuto accedere alla documentazione richiesta – non essendo stato convocato per il confronto sindacale avvenuto - la amministrazione adita dovrà renderla accessibile. Lo stesso è a dirsi con riferimento ai dati relativi ai mesi residui: l'accesso dovrà essere garantito o garantendo la partecipazione ai confronti sindacali in programma oppure in sede di accesso individuale, stante – come la sussistenza di un interesse differenziato all'accesso in capo al richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.
(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2017)

5.54 ACCESSO DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE AD ATTI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI A PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA -
SUSSISTE IL DIRITTO DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE AD ESERCITARE L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA P.A. PER LA COGNIZIONE DI DOCUMENTI CHE POSSANO COINVOLGERE SIA LE PREROGATIVE DEL SINDACATO QUALE ISTITUZIONE ESPONENZIALE DI UNA DETERMINATA CATEGORIA DI LAVORATORI, SIA LE POSIZIONI DI LAVORO DI SINGOLI ISCRITTI NEL CUI INTERESSE E RAPPRESENTANZA OPERA L'ASSOCIAZIONE

Ricorrente: Federazione Gilda degli Insegnanti -

contro

Amministrazione resistente: Istituto Omnicomprensivo "....." di e (.....)

FATTO

La Federazione GILDA degli INSEGNANTI –, in persona del Coordinatore per la Provincia di Prof., il 18/10/2017 chiedeva alla resistente di accedere agli atti in possesso dell'Amministrazione e relativi alla procedura selettiva di cui al bando pubblico prot. n. del 28/01/2017, avente ad oggetto la procedura di valutazione comparativa per titoli per il reclutamento di "un esperto esterno, mediante contratto di prestazione d'opera in forma individuale, cui affidare compito di collaborazione nell'ambito dello specifico progetto da svolgersi presso la stessa resistente e, in particolare, di ricerca di un consulente in comunicazione multimediale, creazione e gestione di

L'istante Federazione, dopo aver premesso di agire “a salvaguardia e tutela della dignità e decoro dell'intera categoria dei lavoratori indistintamente e collettivamente intesa” precisava che era suo interesse accedere ai suddetti atti e comprendere se l'Amministrazione aveva cercato di reperire il profilo professionale richiesto tra il personale docente in servizio, presupposto indispensabile per esternalizzare la competenza ed evitare costi aggiuntivi all'amministrazione scolastica.

Infatti, il presupposto era la mancata reperibilità di personale docente e/o amministrativo interno disponibile e provvisto delle specifiche competenze.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che faceva presente che i documenti sono accessibili sul sito web della scuola.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990 infatti, sussiste l'interesse ad acquisire i documenti richiesti al fine di accertare l'insussistenza di personale docente e/o amministrativo disponibile e provvisto delle specifiche competenze, con conseguente reclutamento di esperto esterno e, se del caso, di assumere le opportune iniziative a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati dalla predetta organizzazione.

D'altronde l'Amministrazione non ha precisato quale sia la documentazione accessibile tramite web, avendo il sindacato richiesto di accedere a tutti gli atti per verificare se l'Amministrazione avesse cercato di reperire il profilo professionale richiesto tra il personale docente in servizio.

Per tutte le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2017)

5.55 ACCESSO AL VERBALE ISPETTIVO DELL'INPS RICHIAMATO NEL PROVVEDIMENTO CON CUI È STATO DISCONOSCIUTO IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DELL'ACCEDENTE – INTERESSE ENDOPROCEDIMENTALE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Filiale Metropolitana di Area

FATTO

La Sig.ra formulava una richiesta di accesso al verbale ispettivo dell'INPS del 21/12/2016 richiamato dall'Amministrazione stessa nel provvedimento con cui era stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra l'istante e la di, rilevando il proprio interesse ad impugnare tale ultimo atto innanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro.

L'Amministrazione negava l'accesso rilevando che l'istante non avesse reso dichiarazioni nell'ambito dell'ispezione e non era, pertanto, contemplata nel predetto verbale ispettivo.

Avverso il diniego della sua istanza di accesso l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto la motivazione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro fa espresso riferimento ed integrale richiamo al verbale ispettivo dell'INPS della quale l'istante chiede l'ostensione.

Per quanto sopra, vista la disciplina della motivazione *per relationem* di cui all'art. 3, comma 3 della l. 241/90 in base al quale “*se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama*” sussiste il diritto del ricorrente ad accedere al documento richiesto.

La Commissione osserva, infine, che la posizione dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni può essere salvaguardata oscurando le relative generalità ed i dati personali che li riguardano.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 dicembre 2017)

5.56 ACCESSO A CORRISPONDENZA E/O AGLI ATTI DETENUTI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO AGGIUNTIVI O MODIFICATIVI DELL'ATTO DI TRANSAZIONE E PERMUTA RELATIVO A BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ACCEDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio

FATTO

La Sig.ra ha presentato all'Agenzia del Demanio un'istanza di accesso alla corrispondenza e/o agli atti aggiuntivi o modificativi dalla data del 6.7.2005 aventi ad oggetto l'atto di transazione e permuta del 06.7.2005 - rep. /

A sostegno dell'istanza ha dedotto il proprio interesse a verificare l'eventuale modifica delle condizioni e dei patti contenuti nell'atto di transazione e permuta rep. n. / in quanto proprietaria di beni immobili ricadenti nel compendio oggetto dell'atto, ed avendo interesse ad una eventuale contestazione di nuove e/o diverse pattuizioni, ove pregiudizievoli per la sua posizione.

L'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale rilevava in prima battuta l'inesistenza di atti novativi o modificativi, intervenuti tra le medesime parti e con le medesime formalità, dell'atto di "transazione e permuta" ed, a seguito di tale risposta, l'istante precisava di non aver circoscritto la richiesta d'accesso ad atti aventi "le medesime formalità" dell'atto transazione e permuta, avendo più ampiamente domandato accesso a qualsivoglia ulteriore atto (rispetto alla transazione) eventualmente posto in essere ed in possesso dell'Agenzia.

Riscontrando la nota di precisazione l'Agenzia deduceva, questa volta, che l'istanza era generica ed afferente ad intere categorie di documenti, il che avrebbe comportato lo svolgimento di una non consentita attività di indagine ed elaborazione.

A seguito della reiterazione dell'istanza di accesso, dove la ricorrente rilevava che non era necessaria alcuna elaborazione di dati e "dettagliava" l'istanza di accesso - ritenuta generica dall'Agenzia - indicando specificamente una serie di atti e documenti e manifestando, altresì, la propria disponibilità a recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione, al fine di ricercare e reperire la documentazione di interesse, l'Agenzia, con nota del 14.07.2017 negava l'accesso, con una diversa motivazione consistente nella mancanza di prova della titolarità di cespiti ricompresi nel compendio oggetto della transazione in questione e nella genericità del manifestato interesse economico di investimento sui suoi immobili o, comunque, su quelli ricompresi nel predetto compendio.